

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/256 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, lettere a), c) ed e),visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 ⁽³⁾ dispone che il progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 deve riferirsi ai cinque esercizi finanziari dal 2014 al 2018. Al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, è opportuno stabilire un nuovo progetto di programma di sostegno quinquennale per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023. Tenuto conto del fatto che il quadro finanziario pluriennale attuale prevede il finanziamento della politica agricola comune fino al 2020, è necessario prevedere una riserva relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021. Per motivi di coerenza, è necessario definire modelli per quanto riguarda la presentazione dei programmi nazionali di sostegno per il periodo dal 2019 al 2023.
- (2) All'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1150, è opportuno sostituire il termine «beneficiario» con il termine «richiedente», dato che tali disposizioni si riferiscono alla procedura di domanda. Quest'ultimo termine dovrebbe inoltre essere aggiunto all'articolo 30, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), poiché tali disposizioni riguardano, tra l'altro, i controlli amministrativi sulle domande di aiuto.
- (3) È inoltre opportuno modificare gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per allineare i nomi delle misure alla formulazione utilizzata nel dispositivo di tale regolamento e, con riguardo alla misura di promozione, per specificare ulteriormente le informazioni richieste agli Stati membri anche per il periodo di programmazione 2014-2018.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferisce ai seguenti periodi quinquennali:

- a) gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GUL 190 del 15.7.2016, pag. 23).

